

STUDIO LEGALE

Avv. Simonetta Ferro

La valutazione circa la fondatezza della domanda di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 251/2007, deve essere effettuata su base individuale tenendo in considerazione, fra l'altro, oltre alla dichiarazione e alla documentazione presentate dal richiedente, tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda al fine di valutare se gli atti cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Inoltre, ai sensi del comma V del medesimo articolo, qualora taluni elementi o aspetti della dichiarazione del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

In tema di prova si è espressa recentemente la Corte di Cassazione la quale ha avuto modo di precisare i confini dell'onere probatorio gravante in capo al ricorrente espressamente qualificandolo come "*limitato o attenuato*", in ragione del ridotto grado di disponibilità obbiettiva di prove (Cassazione civile, sentenza n. 27310/2008).

Tutto ciò premesso il sig. [REDACTED], come rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via principale: previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 26 novembre 2009, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio, accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 e del relativo protocollo adottato a New York il 31.01.1967, il diritto del sig. [REDACTED] *status* di rifugiato e, per l'effetto, disporre che la competente Questura gli rilasci un permesso di soggiorno a detto titolo;

L'Ufficiale Giudicante

28/04/2010

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo n.25 del 2008 depositato il 13/4/2010, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale all'opponente e al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale e comunicato al PM, [REDACTED] adiva l'intestato tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 26/11/2009 e notificato il 15/3/2010. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal comma 1 del citato art. 35 a pena di inammissibilità dell'opposizione.

L'amministrazione statale opposta non riteneva di costituirsi, ma la commissione territoriale inviava all'ufficio ai sensi del comma 9 dell'art. 35 gli atti e i documenti della fase amministrativa che riteneva necessari.

Va premesso che la presente opposizione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La controversia verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o in subordine la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007.

Il D.Lvo n.251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28

luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce **"rifugiato"** il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"* (lett. e dell'art. 2), mentre **"persona ammissibile alla protezione sussidiaria"** è il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"* (lett. g dell'art 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.L.vo, *"ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento camerale caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che "presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (in tal senso Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Nel caso di specie, l'opponente è un cittadino della Costa d'Avorio di anni 24 (nato ad Abidjan [REDACTED]) entrato clandestinamente in Italia nel dicembre del 2008 dove nel maggio 2009 ha avanzato in via amministrativa la domanda di

protezione internazionale che la competente Commissione Territoriale ha respinto ritenendo che fossero carenti i presupposti previsti dalle legge per il riconoscimento dello "status" invocato.

Nel presente giudizio di opposizione non sono state colmate le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il ricorrente ha riferito: che ha vissuto ad Abidjan con i genitori e le sue due sorelle e poi ha frequentato una scuola professionale a Man; che nel 2004 è stato costretto dai ribelli, che avevano occupato il suo college, a combattere con loro; che è padre di una bambina di otto anni avuta da una compagna e che vive con i genitori ad Abidjan; che dopo essere riuscito a scappare dai ribelli si è rifugiato in una Chiesa cristiana dove è rimasto sino a quando con l'aiuto di un sacerdote è riuscito a lasciare il Paese e a venire in Italia con falsi documenti; che non ha più visto né i genitori né la compagna e la figlia (vd verbale di interrogatorio libero e verbale di audizione davanti alla commissione territoriale). Quanto riferito dal ricorrente a sostegno della domanda di rifugio politico non ha trovato adeguato sostegno probatorio neppure nel presente giudizio. Non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'opponente abbia subito una persecuzione personale e diretta nel suo Paese di origine - a causa di ragioni politiche o religiose o per le altre ragioni rilevanti ai fini in esame - né che facendovi ritorno vi sarebbe il fondato timore che possa subire una persecuzione per tali ragioni. La stessa vicenda personale riferita dal ricorrente risulta molto vaga, contraddittoria e scarsamente "credibile": nella domanda di protezione lo stesso indica in modo sbagliato il suo cognome, riferisce di essere padre di due figlie mentre in sede di interrogatorio libero ha dichiarato che ha una sola figlia nata nel 2004 e non nel 2002 come invece scritto nella domanda di protezione; inoltre l'episodio

dell'asserito arruolamento con i ribelli risalirebbe a circa quattro anni prima rispetto al periodo in cui dichiara di aver lasciato il Paese e non si vede perché dopo essere scappato dai pretesi "rapitori" non avrebbe cercato di mettersi in contatto con la sua famiglia anziché restare nascosto presso un Chiesa. Se si aggiunge che lo stesso ricorrente precisa di non aver mai fatto politica e di non essere mai stato arrestato, pare evidente che non vi sono elementi per ritenere raggiunta la prova della fondatezza della domanda di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato che pertanto va respinta.

Va invece accolta la domanda subordinata di protezione sussidiaria.

La Costa d'Avorio versa infatti in una grave situazione di disordini scoppiati dopo le elezioni presidenziali del 2010 che hanno visto prevalere il candidato ex ribelle Alassane Ouattara sul presidente uscente Laurent Gbagbo, al potere da vari anni. Il risultato elettorale è stato dapprima capovolto dal Consiglio Costituzionale che ha invalidato le elezioni e proclamato eletto nuovamente l'ex presidente Gbagbo. Ciò ha fatto precipitare di nuovo il Paese – come noto afflitto nei primi anni 2000 da una lunga e sanguinosa guerra civile – sull'orlo della guerra civile e le manifestazioni di piazza scaturite dalla decisione di invalidare il risultato delle elezioni e di proclamare nuovamente eletto il vecchio presidente sono state caratterizzate da una dura repressione dei militari (fedeli al vecchio presidente) e dall'uccisione di alcuni manifestanti ed oppositori politici e non sono cessate neppure dopo l'intervento degli organismi internazionali che hanno preteso il rispetto dell'esito elettorale. Infatti, il vecchio presidente Gbagbo ha continuato nei mesi successivi a non riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario politico e ci sono stati violenti scontri fra le opposte fazioni armate anche nella zona di Abidjan da cui proviene il ricorrente (vd, fra gli altri, gli articoli pubblicati sui siti

online Repubblica.it e Peacereporter.net. nonché i report dell'associazione Medici Senza Frontiere e i Rapporti annuali di Amnesty).

La situazione di conflitto politico e sociale esistente nel Paese di origine del ricorrente induce a ravvisare il concreto pericolo per [REDACTED] di vedere minacciata la sua incolumità e la sua stessa sopravvivenza qualora fosse costretto a far rientro in Costa d'Avorio.

Ricorrono dunque i presupposti previsti dall'art. 2 dett. G) e dall'art. 14 lett. C) del D.L.vo n. 251 del 2007 per riconoscere a [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria.

Infine, considerato che la domanda principale risulta infondata e che la protezione sussidiaria viene riconosciuta al ricorrente sulla base della situazione di conflitto che si registra nel suo Paese ed esplosa dopo l'esame della domanda in sede amministrativa, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 35 D.L.vo n.25 del 2008 proposta, con ricorso depositato il 13/4/2010, da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il 26/11/2009 e notificato il 15/3/2010, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara che [REDACTED], cittadino della Costa d'Avorio nato a Abidjan il [REDACTED] ha diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;

- manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale e per la comunicazione al Pubblico Ministero.

Così deciso in Milano il 30/3/2012.

Il Giudice
dott. Patrizio Gattari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano - 2 APR. 2012



IL PUNTO CANCELLERIA
Angela FIORENTO

